



34841-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

UGO DE CRESCIENZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1507/2019
GEPPINO RAGO		UP - 07/06/2019
STEFANO FILIPPINI	- Relatore -	R.G.N. 26097/2018
SERGIO BELTRANI		
ANTONIO SARACO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 21/06/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI

che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

udito il difensore avvocato (omissis) che si riporta ai motivi di ricorso
ed insiste per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21.7.2017, la Corte d'appello di Firenze, confermando la decisione del Tribunale di Empoli del 23.5.2013, ha ribadito la condanna di (omissis) in ordine al reato di danneggiamento aggravato del lucernaio di un portone d'ingresso di uno stabile di civile abitazione.

2. Avverso la sentenza d'appello ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, e ne ha chiesto l'annullamento per il seguente motivo:

-violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 635 comma 2, n. 3, cod.pen., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente l'aggravante della esposizione della cosa alla pubblica fede, atteso che trattasi di bene privato e il fatto si è svolto sotto gli occhi di uno dei condomini dello stabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

1. La decisione assunta dalla Corte territoriale sul punto oggetto di ricorso si appalesa del tutto conforme a diritto. Invero va rilevato, in relazione all'aggravante prevista dall'art. 635 c.p., comma 2, n. 3, che la ratio della circostanza aggravante del reato di danneggiamento - analogamente a quella prevista per il furto - poggia sull'esigenza di garantire una tutela privilegiata a quelle cose, sia mobili che immobili, soggette, per le loro specifiche caratteristiche, ad essere *"esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, difesa o reverenza"*, e dunque corredate di una minorata difesa rispetto alla possibilità di impossessamento (nel caso di furto di cose mobili) o danneggiamento da parte di terzi al cui solo rispetto è lasciata la cosa incustodita (Cass. Sez. 5^a, n. 46187 del 13/10/2004/2004, Panza, Rv. 231168).

Proprio avendo riguardo alla ratio appena delineata, la sussistenza di detta aggravante deve essere esclusa nei casi in cui la cosa, pur astrattamente esposta alla pubblica fede e, quindi, al rispetto dei terzi, si trovi sotto la diretta e continua sorveglianza del proprietario, il quale, di fronte all'aggressione del bene, abbia la possibilità di reagire impedendo l'evento. In altri termini, ai fini della configurabilità dell'aggravante è indispensabile che la cosa, per la sua specificità, si trovi in una minorata difesa rispetto alla possibilità di danneggiamento da parte di terzi al cui solo rispetto è lasciata la cosa incustodita, sicché, ove il proprietario eserciti su di essa una diretta e continua sorveglianza, astrattamente idonea ad impedire l'evento, l'aggravante non è ravvisabile.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si deve allora ritenere correttamente ravvisata l'aggravante nel caso in oggetto: la vetrina del portone esterno di un palazzo - affacciata sulla pubblica via, e, per tale ragione, esposta alla pubblica fede, rectius, al rispetto dei terzi - non può ritenersi affidata alla custodia diretta e continua da parte del proprietario (soggetto peraltro collettivo, trattandosi di un bene



condominiale) o dei comproprietari, i quali, pur trovandosi all'interno della palazzina, non hanno la possibilità di impedire eventi dannosi, neanche usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso. L'unico caso in cui la tesi del ricorrente potrebbe ritenersi fondata è quello in cui fosse dimostrato che i titolari o un loro delegato (ad esempio il portiere), in quanto costantemente presenti presso il portone del palazzo, siano in grado di esercitare una custodia diretta e continua del bene, intrinsecamente idonea ad impedire l'evento. Il che, nondimeno, non può affermarsi nella specie.

1.1. Inconferente, invece, è il richiamo difensivo a giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 40227 del 2012 e sentenza in essa richiamate), trattandosi di pronunce relative a vicende di danneggiamento di porte di esercizi commerciali compiute in circostanze tali da permettere al proprietario di esercitare una custodia diretta e continua del bene.

2. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 7/06/2019


Il Consigliere Estensore

STEFANO FILIPPINI



Il Presidente

UGO DE CRESCIENZO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 30 LUG. 2019



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pipelli

